

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

OGGETTO: 597

N. 2/2011

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

"STATUTO E REGOLAMENTO"

Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Monari, Barbati, Defranceschi, Manfredini, Naldi, Noè, Sconciaforni, Villani, Costi, Donini, Marani, Meo, Montani, Mori, Moriconi e Pariani: "Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini" (12 10 10).

*(Relatore consigliera Roberta Mori)*

PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE N. 36 DEL 20/10/2010

Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 29 giugno 2011

**ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE  
PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI**

Art. 1  
Istituzione e finalità della Commissione

1. In armonia con la normativa dell'Unione europea, secondo i principi e per le finalità di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117, comma settimo, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è istituita ed ha sede presso l'Assemblea legislativa la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.

2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti il contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e la promozione di politiche di pari opportunità con particolare riguardo alle condizioni di fatto e di diritto delle donne, anche migranti, per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di piena parità tra donne e uomini.

3. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, come da dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000);
- b) valorizzazione della differenza di genere e sostegno di percorsi rivolti all'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile, diretti alla parità giuridica e sociale tra donne e uomini;
- c) creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente tra le donne elette nelle istituzioni, gli organismi che si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, le rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonché le realtà e le esperienze femminili presenti nella regione;
- d) monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi, in particolare di garantire criteri equi di accesso ai servizi rivolti alle persone e alle famiglie.

Art. 2  
Competenze della Commissione

1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui all'articolo 1.

2. In particolare la Commissione, per quanto di competenza:

- a) esprime pareri e formula osservazioni e proposte alla commissione assembleare referente su progetti di legge e su proposte di atti di programmazione ad essa assegnati in sede consultiva, per gli aspetti di competenza, dal Presidente dell'Assemblea;
- b) valuta, anche con il supporto di competenti organismi, lo stato di attuazione nella regione delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di democrazia paritaria, pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di

- discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi sociali ed attività culturali;
- c) elabora proposte di adeguamento normativo al fine della loro presentazione all'Assemblea legislativa;
  - d) promuove iniziative, anche in collaborazione con gli organismi competenti, volte a sostenere l'adozione di azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati nel lavoro, nella ricerca, nella formazione, nell'istruzione, nella cultura, nell'organizzazione dei tempi di vita, familiari e di lavoro, per espandere l'accesso delle donne al lavoro, incrementare le loro opportunità di formazione e progressione di carriera professionale, sviluppare l'imprenditorialità femminile e le attività libero professionali, nonché ogni iniziativa utile volta al contrasto a tutte le forme di discriminazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a);
  - e) collabora, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni, alle iniziative riguardanti la soggettività e il protagonismo femminile, promosse da Regione, province, comuni ed altri enti locali;
  - f) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza regionale e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica, sociale, economica e culturale;
  - g) svolge indagini conoscitive e ricerche sulle condizioni di vita materiali e simboliche delle donne nell'ambito regionale e sulle disparità in genere;
  - h) cura la diffusione delle informazioni raccolte, anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, l'uso della stampa e delle strutture radiotelevisive;
  - i) favorisce il migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
  - j) si rapporta con le istituzioni e gli organismi nazionali ed europei impegnati in materia.

### Art. 3

#### Composizione e funzionamento della Commissione

1. La Commissione è composta da consigliere e consiglieri regionali in carica.
2. Il presidente della Commissione è eletto dall'Assemblea legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri regionali con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione dei presidenti delle commissioni permanenti. Il presidente è coadiuvato da due vicepresidenti.
3. La Commissione si compone ed opera con le stesse modalità, procedure, durata e criteri di rappresentanza previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno per le commissioni permanenti, anche per ciò che attiene alle forme di pubblicità.
4. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea provvede a garantire per il funzionamento della Commissione la dotazione di strumenti e personale previsti per le commissioni permanenti.

Art. 4  
Abrogazione

1. La legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 (Istituzione della Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna) è abrogata.

Art. 5  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.